



Istituto Comprensivo Statale
ad indirizzo Musicale
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado **"Mons. Gagliano"**
Via Caduti di Nassiriya, 4
90010 Altavilla Milicia (PA)
Tel. 091951037 - Fax 091915120



I.C.S. - "MONS. GAGLIANO"-ALTAVILLA MILICIA
Prot. 0001568 del 30/03/2022
VII-7 (Uscita)

Circolare n. 212

Ai genitori/tutori
Agli alunni
A tutto il personale
Al DSGA
All'albo circolari
Sito web

Oggetto: [DECRETO LEGGE 24/2022 DEL 24 MARZO 2022 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 a seguito della cessazione dello stato di emergenza.](#)

Con la presente si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che il Decreto Legge in oggetto ([vedi allegato](#)), avente vigore a partire dal 25 marzo 2022, ha introdotto delle importanti novità relative alla organizzazione e gestione della vita scolastica nella fase che segue immediatamente alla data di cessazione dello stato di emergenza che, come è noto, coincide con il 31 marzo 2022.

OBBLIGO GREEN PASS PER CHIUNQUE FACCIA ACCESSO NEI LOCALI SCOLASTICI

L'articolo 6 comma 3 del DL in oggetto dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 dell'obbligo di esibizione della certificazione verde da vaccinazione o guarigione (c.d Green Pass rafforzato) o da test (c.d Green Pass base) per chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale di istruzione (ad eccezione naturalmente dei bambini e degli alunni frequentanti le sezioni dell'Infanzia e le classi della Primaria);

OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTE E ATA)

L'articolo 8 comma 4 del DL in oggetto modifica il DL 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 76/2021, introducendovi l'Articolo 4-ter.1 che dispone la proroga fino al 15 giugno 2022 dell'obbligo vaccinale per il personale scolastico tutto (sia docente che ATA).

In materia di obbligo vaccinale del personale docente l'articolo 8 comma 4 del DL in oggetto, sempre modificando il DL 44/2021 così come convertito in legge, vi introduce l'Articolo 4-ter.2 il quale al comma 2 stabilisce che "la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni". E difatti il successivo comma 3 dispone, relativamente al personale docente non in regola con l'obbligo vaccinale (che non provvede alla regolarizzazione della sua posizione a seguito delle comunicazioni del Dirigente Scolastico), che: "l'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica". Chiaro che, alla luce di quanto stabilito dal predetto comma 2, tali attività di supporto cui destinare il personale scolastico non in regola con l'obbligo vaccinale devono necessariamente escludere la possibilità di un contatto con gli alunni e quindi non possono ricadere nell'ambito della didattica in presenza. Al riguardo si specifica anche che i docenti inadempienti utilizzati in attività di supporto alla scuola fino al 30 aprile 2022 per poter fare accesso nei locali scolastici devono essere in possesso del green pass di vaccinazione, guarigione o di test (articolo 8 comma 6 del DL in oggetto che modifica l'articolo 4-quinquies del DL 44/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 76/2021).

In sintesi: **dal 1 aprile 2022 il personale docente non in regola con l'obbligo vaccinale non sarà più soggetto a provvedimenti di sospensione da parte del Dirigente Scolastico (con conseguente sospensione della retribuzione), ma sarà utilizzato in attività di supporto all'Istituzione Scolastica che non implicino contatto con gli alunni. In particolare:**

Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento (m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0000620.28-03-2022).

GESTIONE DI CASI DI POSITIVITÀ ALL'INFEZIONE DA COVID-19 NELLE SEZIONI DELL'INFANZIA E NELLE CLASSI DELLA PRIMARIA

Il DL in oggetto all'Articolo 9 comma 1 sostituisce l'articolo 3 del DL 52/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge 87/2001, disponendo che **a partire dal 1° aprile 2022 “resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive”.**

La nuova scrittura dell'articolo 3 del DL 52/2021, disposta dal DL in oggetto, ai commi 2 e 3 introduce delle novità importanti in merito alla gestione dei casi di positività nella scuola dell'Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola secondaria di I grado, che entreranno in vigore a partire dal 1° aprile 2022.

In premessa, occorre chiarire subito che il DL in oggetto al comma 2 Articolo 9 abroga l'articolo 3-sexies del DL 1/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge 18/2022. Pertanto, tutte le misure di gestione dei casi di positività nelle sezioni dell'Infanzia e nelle classi della Primaria e Secondaria adottate fino al 31 marzo 2022 ai sensi della predetta misura legislativa, non saranno più in vigore a decorrere dal 1° aprile 2022.

Sempre a partire da tale data, si applicheranno le misure disposte dal DL 24/2022 di seguito illustrate:

- Nei casi in cui, in una sezione dell'Infanzia o in una classe della scuola primaria o secondaria di primo grado, dovessero registrarsi **almeno quattro casi di positività**, l'attività didattica continuerà a svolgersi sempre in presenza per tutti gli alunni e i docenti (ovviamente non rientranti nel novero dei positivi), ma con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. Tale obbligo è riferito ai docenti e agli alunni che abbiano superato i sei anni di età. Durante questo periodo tutti i bambini, gli alunni e i docenti della sezione/classe in cui si sono verificati almeno quattro casi di positività sono soggetti all'autosorveglianza per cui “alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In quest'ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con un'autocertificazione”.
- **La didattica digitale integrata potrà essere attivata dalla scuola solo “su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata” per gli alunni delle scuole primarie, e secondarie di primo grado, in isolamento perché positivi al Covid-19.**
La riammissione in presenza degli alunni posti in isolamento avverrà mediante la presentazione dell'**attestato di esito negativo al test antigenico rapido o molecolare per SARS-CoV-2 eseguito presso le farmacie e le strutture facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2.**

ULTERIORI OBBLIGHI COMPORTAMENTALI

Il DL in oggetto, riscrivendo l'articolo 3 del DL 52/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 87/2021, ha

introdotto il comma 5 il quale prevede fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022 “l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini fino ai sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.

E' sempre raccomandato, fino alla fine dell'anno scolastico 2021/2022, il rispetto di una distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Infine, **permane “il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS- CoV- 2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore ai 37,5gradi”**.

ISOLAMENTO - AUTOSORVEGLIANZA

Da ultimo pare opportuno alla scrivente soffermarsi sull'Articolo 4 comma 1 del DL in oggetto il quale modifica il DL 52/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 87/2021 introducendo l'Articolo 10-ter relativo ai regimi di isolamento e autosorveglianza che sono gli unici due regimi che, a partire dal 1 aprile 2022, dovranno essere seguiti rispettivamente dai casi positivi e dai contatti stretti dei casi positivi.

Non è più previsto il regime della quarantena per i contatti stretti dei casi positivi: ciò determina, nello specifico della organizzazione scolastica e come si è ampiamente descritto in precedenza, il venir meno della DDI per gli alunni individuati quali contatti stretti di casi positivi (i quali alunni non saranno più sottoposti a quarantena, bensì ad autosorveglianza).

Infatti, il comma 2 dell'Articolo 10 ter introdotto dall'Articolo 4 comma 1 del DL in oggetto dispone che, a partire dal 1° aprile 2022, “a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime **dell'autosorveglianza consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti (...)** fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS -CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto”.

Per quanto concerne, invece, **i soggetti positivi** il comma 1 dell'Articolo 10ter introdotto dall'Articolo 4 comma 1 del DL in oggetto dispone che “**a decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-Cov-2, fino all'accertamento della guarigione**”. Di qui, nel contesto scolastico, la possibilità di richiedere la DDI esclusivamente per quegli alunni risultati positivi e sulla base di adeguata certificazione medica, come ampiamente descritto nelle pagine precedenti.

Di conseguenza, gli alunni **contatti stretti non scolastici di casi positivi**, a prescindere dalla loro condizione vaccinale o dall'essere guariti o meno dal Covid, **potranno frequentare le lezioni in presenza osservando il regime di autosorveglianza** di cui all'Articolo 10 ter del DL 52/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge 87/2021 e introdotto dall'Articolo 4 comma 1 del DL 24/2021 e appena descritto.

Si ringrazia per la preziosa e consueta collaborazione.

Il Dirigente scolastico Reggente
Prof.ssa Francesca PULEO

(Firma autografa omissa ai sensi dell'Art.3del D.Lgs n.39/1993)